

PAOLO BONETTI

Professore associato confermato di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano-Bicocca
Direttore del Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie
Componente del consiglio direttivo dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)

**Audizione di fronte alla
Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati
del 18/12/2019
sui temi della riforma della disciplina della cittadinanza italiana**

SOMMARIO

1. La cittadinanza è sia uno status delle persone sia uno degli elementi costitutivi dello Stato: decidere sulla cittadinanza è decidere sul futuro dell'Italia
 - 1.1. Anzitutto ricordare il passato.
 - 1.2. Guardare al presente.
 - 1.3. Guardare al futuro demografico e migratorio dell'Italia.
 - 1.4. Pensare al futuro guardando al passato nostro e alle scelte passate di altri Stati
 - 1.5. Il paradosso dell'attuale disciplina della cittadinanza italiana e di chi vorrebbe non modificarla
 - 1.6. Rimediare alle iniquità e ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi di naturalizzazione.
2. L'acquisto della cittadinanza dei nati in Italia
3. L'acquisto della cittadinanza del minore per residenza e frequenza dei cicli scolastici
4. Altre problematiche concernenti minori e famiglia
5. L'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione a seguito di lunga residenza regolare: ridurre i tempi, ridurre la discrezionalità amministrativa, ampliare le autocertificazioni, aumentare la giurisdizione ordinaria
6. Problematiche del soggiorno collegate all'accesso al territorio italiano ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana
7. Ratificare la convenzione europea sulla nazionalità del 1997
8. Abrogare l'incostituzionale revoca della cittadinanza per condanne penali
9. Sull'acquisizione della cittadinanza a seguito di matrimonio

Intervengo in rappresentanza dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, associazione di promozione sociale, fondata nel 1990, che raccoglie in tutta Italia oltre 400 associati tra docenti universitari, avvocati, giuristi e operatori che si occupano di tematiche concernenti la condizione giuridica dello straniero, il diritto di asilo, la cittadinanza, la discriminazione e che svolge attività di aggiornamento, studio, formazione, ricerca giuridica, promozione della modifica delle norme, divulgazione e approfondimento del diritto degli stranieri, come la rivista scientifica *Diritto immigrazione e cittadinanza*, edita dal 1999 in collaborazione con Magistratura democratica, la sola rivista scientifica in diritto degli stranieri.

L'ASGI ha studiato fin dal 1992 le tematiche della cittadinanza e ha già svolto nel 2008 audizioni presso la Commissione affari costituzionali. Ha collaborato ad elaborare documenti sui precedenti disegni di legge e ha partecipato alla campagna "L'Italia sono anch'io" e in tale veste ha partecipato ad elaborare testi di progetti di legge.

Nella presente circostanza si espongono considerazioni di carattere generale e costituzionale, prescindendo dai vari progetti di legge presentati all'esame della Camera dei deputati, anche perché i temi della cittadinanza sono più ampi e devono essere allargati ben oltre il tema dell'acquisto della cittadinanza per i minori e sono sopraggiunte nel frattempo nuove norme.

1. La cittadinanza è sia uno status delle persone sia uno degli elementi costitutivi dello Stato: decidere sulla cittadinanza è decidere sul futuro dell'Italia

La cittadinanza non è soltanto uno status, cioè un insieme di diritti e di doveri, ma è anche il legame di appartenenza al popolo di uno Stato, cioè ad uno dei 3 elementi costitutivi di uno Stato, insieme al territorio e alla sovranità.

Ciò significa che le regole per l'acquisto o la perdita della cittadinanza riguardano sia la condizione giuridica della persona, sia l'essenza stessa di ogni Stato.

La scelta riguarda, seppur in modo indiretto, anche lo Stato di cui è già cittadina la persona che diventa cittadina: talvolta le leggi straniere impediscono la doppia cittadinanza, sicché l'acquisto della cittadinanza italiana comporta la decadenza automatica della cittadinanza di origine. Così accade p.es. per Cina e India, il che spiega perché indiani e cinesi poco richiedano l'acquisto della cittadinanza.

In realtà le norme in materia sono diverse quanti sono i 200 Stati sovrani e perciò variano molto da Stato a Stato e possono anche dipendere da accordi internazionali tra i Paesi: alcuni prevedono la perdita automatica della cittadinanza nel caso in cui la persona sia naturalizzata cittadina di un altro stato, mentre consentono di avere la doppia cittadinanza quando la seconda derivi da un matrimonio e altri Stati riconoscono la doppia cittadinanza, ma prevedono delle limitazioni all'esercizio dei diritti politici. Infine esistono normative che ammettono eccezioni o la possibilità di ottenere un permesso o una dispensa.

La scelta riguarda però anzitutto il passato, il presente e il futuro di ogni Stato e di per sé non ha nulla a che vedere con una qualche forma di integrazione sociale degli stranieri.

1.1. Anzitutto ricordare il passato.

La tradizione francese alla vigilia della rivoluzione combinava sia il criterio dello *ius soli*, sia il criterio dello *ius sanguinis*.

Poi il code Napoléon del 1804 stabilì una disciplina della cittadinanza fondata sullo *ius sanguinis*, ma stabilì anche la possibilità per ogni nato nel territorio di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età. Lo *ius sanguinis* si diffuse nel resto dell'Europa continentale con la creazione degli Stati nazionali e nei paesi scandinavi. L'Italia diventata Stato unitario fece proprio lo *ius sanguinis* col codice civile del 1865.

Ad essa si contrappone la tradizione dei paesi di *common law*: il Regno Unito eredita il criterio dello *ius soli* dal periodo feudale e lo estende alle sue colonie.

Nella storia l'attribuzione della cittadinanza mediante lo *ius soli* è stata utile ai Paesi di immigrazione che volevano incentivare l'arrivo e l'integrazione di stranieri, mentre lo *ius sanguinis* serve ai paesi di emigrazione per tener vivo il legame con i cittadini espatriati, che si vorrebbe così proteggere all'estero e incentivare al ritorno in patria.

Così l'Italia, secondo Paese al mondo per numero di emigrati (circa 27 milioni di italiani emigrati dal 1870 al 1970), con la legge 13 giugno 1912, n. 555 conservò lo *ius sanguinis*, in modo che gli emigranti italiani hanno potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, lasciando loro aperta la via del ritorno a casa. Tuttavia quella legge non consentiva la doppia cittadinanza, sicché milioni di italiani emigrati per poter integrare meglio loro stessi e i loro figli nei nuovi Paesi di emigrazione preferirono rinunciare alla cittadinanza e acquisire la cittadinanza dello Stato in cui risiedevano, il che spiega perché oggi si calcola vi siano ben 60 milioni di persone oriunde italiane, cioè persone aventi cittadinanze di altri Stati in cui risiedono, ma che sono discendenti di italiani o ex italiani.

Dagli anni Settanta del XX secolo, però, il saldo migratorio fa registrare una crescente inversione di tendenza che progressivamente si accentua: statisticamente l'Italia almeno dal 1974 è un Paese di immigrazione, anche se l'immigrazione di stranieri in Italia è anche antecedente.

Gli stranieri residenti in Italia nel 1971 erano circa 120.000 e secondo l'ISTAT al 31 dicembre 2018 sono 5.255.503 gli stranieri iscritti in anagrafe, l'8,7% della popolazione residente in Italia.

1.2. Guardare al presente.

Sempre secondo l'Istat la cittadinanza dei 5,2 milioni di stranieri residenti in Italia è

a) Per 1 583 169 di cittadini di Stati membri dell'UE (i romeni sono la prima nazionalità di stranieri residenti in Italia con 1,2 milioni di persone)

b) per 3 717 406 di cittadini di Stati extraUE, dei quali oltre il 62%, cioè ben 2 314 816, sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cioè regolarmente soggiornanti da almeno 5 anni e che hanno documentato la disponibilità di un alloggio adeguato, di un reddito minimo e la conoscenza della lingua italiana, il che attesta una grande integrazione sociale degli stranieri.

Nel 2018 soltanto 112 523 stranieri hanno acquisito la cittadinanza secondo la legge vigente, dei quali 39453 per lunga residenza, 24160 per matrimonio e 48 910 per altri motivi, tra i quali l'acquisizione su richiesta presentata a 18 anni dallo straniero nato e vissuto regolarmente in Italia fin dalla nascita, ipotesi che fu ampiamente utilizzata negli anni dal 2013 al 2016, ma che pare ormai ridursi sempre di più dal 2017 esauritasi la "gobba demografica" delle seconde generazioni nate e vissute regolarmente in Italia,.

Secondo l'ISTAT al 1° gennaio 2018 risiedono in Italia oltre un milione e 340 mila persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ma l'acquisizione di cittadinanza non rappresenta sempre la definitiva stabilizzazione sul territorio italiano perché recentemente si è verificata anche una tendenza dei nuovi cittadini a lasciare l'Italia.

Tra i quasi 669 mila cittadini di Stati extraUE divenuti italiani tra il 2012 e il 2017 circa 42 mila persone hanno trasferito la residenza all'estero nello stesso periodo, di cui il 42,1% (17.588) solo nel 2017, ma coloro che sono divenuti cittadini italiani mostrano una differente propensione ad emigrare a seconda della cittadinanza (di più brasiliani, bangladesh e indiani e molto meno marocchini e albanesi).

E' molto importante ricordare che secondo l'ISTAT al 1° gennaio 2018, in Italia, i minori di seconda generazione, stranieri o italiani per acquisizione, sono 1 milione e 316 mila: di questi il 75% è nato in Italia (991 mila, seconda generazione in senso stretto). I minori di seconda generazione costituiscono il 13% della popolazione minorenni; per i più giovani (0-5 anni), tale percentuale arriva al 15%. Al 1° gennaio 2018, i ragazzi stranieri sotto i 18 anni residenti in Italia sono poco più di 1 milione, pari a quasi l'11% sul totale della popolazione in quella classe di età

Sempre secondo l'ISTAT dal 2015 la popolazione residente in Italia è in diminuzione, sicché per la prima volta negli ultimi 90 anni l'Italia è in una fase di declino demografico. Al 31 dicembre 2018 la popolazione ammonta a 60.359.546i residenti, oltre 124 mila in meno rispetto all'anno precedente (-0,2%) e oltre 400 mila in meno rispetto a quattro anni prima. Il calo è interamente attribuibile alla popolazione italiana, che scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 104 mila unità, 235 mila in meno rispetto all'anno precedente (-0,4%). Rispetto alla stessa data del 2014 la perdita di cittadini italiani (residenti in Italia) è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila).

Si consideri, inoltre, che negli ultimi quattro anni i nuovi cittadini per acquisizione della cittadinanza sono stati oltre 638 mila. Senza questo apporto, il calo degli italiani sarebbe stato intorno a 1 milione e 300 mila unità.

Nel quadriennio, il contemporaneo aumento di oltre 241 mila stranieri ha permesso di contenere la perdita complessiva di residenti in Italia.

1.3. Guardare al futuro demografico e migratorio dell'Italia.

La scelta sulla cittadinanza è anzitutto la scelta sul futuro dell'Italia e per ragionare sul futuro dell'Italia occorre anzitutto verificare quale è lo scenario demografico italiano.

Attualmente è uno dei più preoccupanti del mondo: un crollo demografico, una diminuzione di milioni di italiani, un grave invecchiamento della popolazione, insostenibilità di assicurare un futuro pensionistico alle prossime generazioni.

L'ISTAT nel 2018 stimava che in Italia la popolazione residente attesa sia pari, secondo lo scenario mediano, a 59 milioni nel 2045 e a 54,1 milioni nel 2065. La flessione rispetto al 2017 (60,6 milioni) sarebbe pari a 1,6 milioni di residenti nel 2045 e a 6,5 milioni nel 2065. Tenendo conto della variabilità associata agli eventi demografici, la stima della popolazione al 2065 oscilla da un minimo di 46,4 milioni a un massimo di 62.

Sempre secondo questa previsione ISTAT le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi: la fecondità è prevista in rialzo da 1,34 a 1,59 figli per donna nel periodo 2017-2065. La sopravvivenza è prevista in aumento. Entro il 2065 la vita media crescerebbe di oltre cinque anni per entrambi i generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispettivamente per uomini e donne (80,6 e 85 anni nel 2016). L'incertezza associata assegna limiti di confidenza compresi tra 84,1 e 88,2 anni per gli uomini e tra 87,9 e 92,7 anni per le donne.

Si prevede che il saldo migratorio con l'estero sia positivo, mediamente pari a 165 mila unità annue (144 mila l'ultimo rilevato nel 2016), seppure contraddistinto da forte incertezza. Non è esclusa l'eventualità ma con bassa probabilità di concretizzarsi (9,1%) che nel lungo termine esso possa diventare negativo.

Il saldo naturale della popolazione risente positivamente delle migrazioni. Sempre nello scenario mediano l'effetto addizionale del saldo migratorio sulla dinamica di nascite e decessi comporta 2,6 milioni di residenti aggiuntivi nel corso dell'intero periodo previsivo.

L'età media della popolazione italiana passerà dagli attuali 44,9 a oltre 50 anni nel 2065. Qualunque possa essere la futura evoluzione demografica, non si potrà prescindere da un aumento progressivo della popolazione in età anziana, in un range compreso tra il 31,7 e il 35,4% del totale. Parallelamente, la popolazione in età attiva oscillerebbe tra il 53 e il 56,1% mentre i giovani fino a 14 anni di età tra il 10,4 e il 13,4% .

A questa situazione si deve ovviamente rimediare con più efficaci e diffuse politiche in favore della famiglia come esige l'art. 31 Cost., ma il declino demografico pare comunque inarrestabile, a meno di ritenere plausibile che ogni donna fertile italiana che vive in Italia oggi decida di partorire già oggi almeno 3 figli oppure di ritenere che ritornino subito in Italia i 5,5 milioni di italiani residenti all'estero o che riacquistino subito la cittadinanza italiana e

che ritornino in Italia i 60 milioni di oriundi italiani, discendenti di italiani che vivono nel mondo.

Così non è accaduto nei decenni scorsi neppure con la legge n. 91/1992 che ha fatto riacquistare la cittadinanza italiana a milioni di italiani residenti all'estero.

In Italia si continua a nascere sempre meno e certo si devono riformare e potenziare le politiche, anche fiscali, a favore della natalità e delle famiglie e gli italiani all'estero aumentano e tornano in misura minore rispetto alle uscite e malgrado tanti incentivi, anche perché non cessa la disoccupazione e la difficoltà di trovare sbocchi lavorativi conformi alla propria preparazione.

In ogni caso con la vigente legge sulla cittadinanza sempre più restrittiva gli italiani residenti in Italia non crescono, ma lentamente sono destinati a diminuire e il futuro dell'Italia è di un preoccupante declino con prevedibili effetti sull'invecchiamento e sulla tenuta delle prestazioni sociali.

1.4. Pensare al futuro guardando al passato nostro e alle scelte passate di altri Stati

L'immigrazione in Italia è dunque un fenomeno non contingente, ma strutturale e, almeno per alcuni decenni, non reversibile.

Ciò nonostante, la disciplina vigente in materia di cittadinanza italiana, prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, mantiene il criterio prevalente dello *ius sanguinis* sulle esigenze poste dalla trasformazione dell'Italia in uno dei paesi occidentali a più alto tasso di immigrazione. Si tratta dunque di una disciplina inadeguata all'attuale situazione sociale, migratoria e demografica, rivolta verso il passato e, al contempo, timorosa del futuro.

Uno scenario simile lo ebbe la Francia quando fece le sue tre grandi riforme della cittadinanza del 1851, del 1889 e del 1927. Si accorse che la Francia si stava spopolando e indebolendo, perché anche dopo le tante guerre combattute intere classi di età dei francesi erano scomparse. Fece allora una scelta drastica: adottò lo *ius soli* quale criterio prevalente per l'acquisto della cittadinanza.

Perciò è francese chi è nato in Francia da un genitore straniero a sua volta nato in Francia (dal 1851), chi è nato nel territorio e compie la maggiore età salvo che non lo accetti un anno prima (dal 1889) e chi è residente da almeno 3 anni (1927), ma dal 1998 l'acquisto della cittadinanza è consentito a chi è nato in Francia e vi risiede legalmente in modo continuo o discontinuo da almeno 5 anni e consente ai genitori di presentare la domanda fin da quando il minore ha 13 anni e al minore di fare richiesta fin dai 16 anni, se si giustifica la residenza in Francia da 5 anni dall'età di 8 anni.

Oggi si stima che il 40% dei 64 milioni di francesi siano oriundi stranieri, dei quali 2 milioni di oriundi italiani.

Secondo le più recenti proiezioni demografiche verso l'anno 2040 la popolazione francese dovrebbe raggiungere 75 milioni di abitanti ed entro 30 anni la Francia sarà il primo Paese della Ue, mentre tutti gli altri, inclusa la Germania, sono in rapido e drastico crollo demografico.

Dunque si può affermare che la scelta francese di apertura alla cittadinanza è stata lungimirante, perché ha assicurato un grande futuro alla Francia.

Ex stranieri o discendenti di stranieri sono stati presidenti della Repubblica francese (p. es. Gambetta, figlio di italiani liguri, e Sarkozy, figlio di ungheresi) o primi ministri (Valls, figlio di spagnoli) o ministri o deputati ecc., ma anche artisti (come Marc Chagall, ebreo russo), letterati (Emile Zola, figlio di veneziani emigrati, Guillaume Apollinaire, figlio di svizzero e polacca) e cantanti (come Aznavour figlio di armeni o Yves Montand che era invece italiano e si fece cambiare il cognome),

La vigente legge italiana sulla cittadinanza ispirata prevalentemente allo *ius sanguinis* è tipica di un Paese di emigrazione, ma l'Italia non lo è più dal 1974 quando è diventata un Paese di immigrazione e appare invece oggi una scelta quasi suicida rispetto ad assicurare un futuro agli italiani.

La scelta di vincolare in qualche modo all'Italia i 5,5 milioni di stranieri, di cui 3,7 extra Ue deve dunque guardare sia all'obiettivo di dare piena integrazione nella società italiana a quella parte di popolazione italiana di cittadinanza straniera composta da persone che vivono in modo regolare in Italia da più tempo, sia all'obiettivo di assicurare un futuro agli italiani.

1.5. Il paradosso dell'attuale disciplina della cittadinanza italiana e di chi vorrebbe non modificarla

Occorre interrogarsi se non sia paradossale che italiani nati all'estero da italiani nati all'estero e non abbia mai messo piede in Italia, né conosca l'italiano abbiano più diritti politici di chi è nato in Italia, parla italiano e vive abitualmente e regolarmente in Italia.

E' perciò non irragionevole l'ipotesi di chi vorrebbe ripensare anche il criterio dell'attribuzione della cittadinanza italiana per nascita all'estero in modo automatico secondo il criterio dello *ius sanguinis* allorché la trasmissione della cittadinanza italiana avvenga per generazioni senza alcun limite.

La trasmissione illimitata della cittadinanza per discendenza, a prescindere dalla sopravvivenza di un legame effettivo con l'Italia, potrebbe svalutare la cittadinanza italiana a mera cittadinanza di comodo, magari per entrare senza limiti non soltanto in Italia, ma anche in altri Stati UE, ma ciò finisce per fare soggiacere la cittadinanza ad una logica utilitaristica invece che ad una logica identitaria, legata anche all'effettiva padronanza della lingua italiana, come invece dal 2018 prescrive la legge sulla cittadinanza italiana.

Lo stesso può dirsi di chi teme che lo *ius soli* e una naturalizzazione più agevole possano determinare una invasione di migranti e, quindi, una lesione di una presunta identità

nazionale. La più consolidata esperienza di altri paesi di immigrazione insegna che chi (sia nato e) viva in un paese da un certo numero di anni trae dall'inclusione nella cittadinanza un incentivo alla piena integrazione linguistica, sociale e culturale, cioè a quella più intensa condivisione di valori che è racchiusa nel concetto stesso di identità nazionale.

Perciò, quanti si oppongono al superamento della legge n. 91/1992, considerandola un prezioso lascito di quel passato in cui la logica identitaria era ancora prioritaria, paradossalmente condannano quella stessa logica all'estinzione.

1.6. Rimediare alle iniquità e ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi di naturalizzazione.

Nel fare ciò occorre rimediare a varie iniquità previste dalla legge vigente: p.es. se un genitore acquista la cittadinanza italiana la acquista anche il figlio minore convivente (art. 17 l. n. 91/1992), il che significa che se uno ha 2 figli di 17 e 19 anni che vivono con lui diventa automaticamente italiano quello di 17 anni e resta straniero quello di 19.

Occorre avere anche grande attenzione all'effettiva pratica amministrativa che è spesso diversa dalle norme vigenti.

Circa l'acquisto della cittadinanza per concessione a seguito di lunga residenza occorre anzitutto tenere conto che il procedimento non ha affatto un esito sicuro, vi sono molti dinieghi a causa dell'eccesso di discrezionalità amministrativa e conteggiare e occorre ridurre al minimo i tempi procedurali.

Infatti per la concessione della cittadinanza per lunga residenza sono previsti ulteriori requisiti non previsti dalla legge, ma richiesti dalla giurisprudenza amministrativa (l'insussistenza dei motivi ostativi identici a quelli previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, la fedeltà fiscale, il possesso di un reddito) e anche i requisiti di tempo di residenza regolare appaiono fittizi: la legge n. 91/1992 prevede che siano 4 anni per i cittadini Ue, 5 per rifugiati ed apolidi e 10 per gli altri extra Ue ma in realtà a questi anni occorre aggiungere ulteriori 4 anni di procedimento amministrativo per l'esame delle domande, così aumentato dalla legge n. 113/2018.

Anche la Germania in declino demografico ha recentemente molto semplificato e facilitato l'acquisto della cittadinanza, mentre l'Italia dal 1992 l'ha reso recentemente ancor più lungo e difficile. In Germania si è scesi a 8 anni di residenza legale ininterrotta, mentre in Italia si può arrivare oggi a 10+4 anni.

2. L'acquisto della cittadinanza dei nati in Italia

Secondo il testo vigente della legge n. 91/1992 i nati in Italia da genitori stranieri acquistano automaticamente la cittadinanza alla nascita soltanto in 3 ipotesi:

1) i figli di genitori entrambi apolidi; per tale ipotesi occorrerebbe estendere espressamente la disciplina anche ai casi in cui l'apolidia dei genitori sia riconosciuta soltanto dopo la nascita del figlio, anche perché ogni minore ha diritto ad avere una cittadinanza come prevede l'art. 7 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1990;

2) i figli di genitori la cui legge nazionale non consente l'acquisto automatico della cittadinanza alla nascita in un altro Paese

3) i figli di genitori ritrovati abbandonati e figli di genitori ignoti

In tutti gli altri casi i figli non accedono alla cittadinanza italiana, neppure se i loro genitori sono regolarmente soggiornanti in Italia, come invece accade nella maggior parte dei paesi di immigrazione.

Per essi è prevista, invece, una procedura di naturalizzazione speciale in virtù della quale al compimento della maggiore età lo straniero acquisisce la cittadinanza a condizione che ne faccia richiesta all'ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede e dimostri oltre alla nascita in Italia, la presenza regolare e continuativa nel territorio italiano fin dalla nascita e se ne faccia richiesta entro un (solo) anno dalla maggiore età.

Tale disciplina, imponendo a chi nasca in Italia un'attesa di 18 anni e un ulteriore periodo di incertezza circa l'esito dell'istanza, provoca due vistose lacune nell'integrazione sociale.

La prima riguarda i minori che, pur essendo nati e residenti in Italia, restano stranieri in Italia fino a 18-19 anni e tale condizione riguarda oggi 1 milione di minori e il dato è destinato ad aumentare in modo esponenziale,

La seconda riguarda i neo-maggiorenni, che in molti casi non accedono alla cittadinanza italiana perché non vi hanno risieduto fin dalla nascita per 18 anni, ma magari vi hanno fatto tutto il ciclo dell'istruzione fin dai 6 anni o non propongono domanda entro il termine o perché la domanda è rigettata per assenza dei rigorosi requisiti previsti dalla normativa. Tutti costoro giunti alla maggiore età essi possono continuare a soggiornare in Italia soltanto se, al pari degli altri stranieri, richiedono (e ottengono) un permesso di soggiorno e in caso contrario sono espulsi verso paesi di origine nei quali non hanno mai vissuto.

L'assenza di una disciplina improntata al criterio dello *ius soli* determina così una condizione di alienazione giuridica in ragazzi che sono nati e vivono in Italia o comunque vi vivono da 12 anni alla maggiore età, parlano l'italiano come prima lingua, frequentano le scuole italiane e sono pienamente integrati nella comunità nazionale.

Perciò circa i casi di acquisto per nascita nel territorio la scelta di introdurre una riforma che disponga lo *ius soli* temperato e lo *ius culturae* appare molto equilibrata e prudente (e perciò dovrebbe togliere ogni remora).

Si tratta di un *ius soli* temperato che è molto diffuso anche in altri Stati, anche perché non incentiva l'immigrazione irregolare, ed infatti lo *ius soli* secco è oggi previsto soltanto negli USA a causa della rigidità costituzionale del XIV emendamento, apportato alla Costituzione statunitense nel 1868, che è sempre stato un enorme fattore di attrazione di immigrazione verso gli USA, anche di immigrazione irregolare che può creare problemi di difficile gestione.

Il modello che si vorrebbe introdurre in Italia richiama il modello dello *ius soli* temperato previsto dalle legislazioni dell’Australia, del Canada e del Regno Unito, che prevedono che chi nasca da genitori stranieri acquista la cittadinanza del paese di nascita a condizione che almeno un genitore abbia, al momento della nascita del figlio, un valido titolo di soggiorno permanente. Analogamente la recente legislazione della Germania richiede la regolarità del permesso di soggiorno, insieme all’ulteriore condizione della residenza dei genitori protratta, al momento della nascita, per almeno otto anni.

Il ddl della precedente legislatura prevedeva infatti l’acquisto della cittadinanza figlio nato in Italia su domanda dei genitori di cittadino Ue avente il diritto di soggiorno permanente in Italia o la carta di soggiorno permanente per familiare extra Ue di cittadino Ue o il p.s. Ue per soggiornanti di lungo periodo, che oggi sono il 63% dei cittadini extra Ue, percentuale in costante crescita.

Questa scelta appare coerente dal punto di vista costituzionale per ciò che riguarda il principio della domanda e il ruolo dei genitori: in proposito la giurisprudenza costituzionale ha esaltato la volontarietà dell’acquisto. Il minore non è capace di intendere e di volere e i genitori che, in base all’art. 30 Cost., hanno il dovere di istruirlo, educarlo e mantenerlo, lo rendono in tal modo partecipe del progetto migratorio della famiglia.

In tutti questi casi si tratta di genitori che hanno dato già prova di disporre di mezzi di sostentamento, di non avere commesso delitti che li rendano pericolosi socialmente o per la sicurezza dello Stato e di non essere un onere eccessivo per l’assistenza sociale.

Dal punto di vista pratico, l’attuazione sarebbe semplice, perché, come nella dichiarazione di nascita il genitore deve indicare il proprio nome e cognome, quello della madre e del figlio, basterebbe mettere una firma o barrare una casella per dichiarare che il nato acquisti la cittadinanza.

Occorre però una precisa modifica per rendere la scelta pienamente legittima dal punto di vista costituzionale: si deve attribuire in modo congiunto ad entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale (anziché ad uno solo) la facoltà di presentare la dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio, nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento tra genitori nelle responsabilità genitoriali (artt. 29 e 30 Cost.), anche se uno solo dei due sia in possesso dei titoli di soggiorno richiesti e sempre che i genitori conosciuti siano due e la responsabilità genitoriale non sia stata tolta ad un genitore o comunque i genitori, anche se separati, abbiano l’affidamento condiviso del figlio.

Occorre in proposito evitare anche che la condizione giuridica del minore possa restare vittima di dinamiche familiari che mettano un genitore contro l’altro e strumentalizzarlo magari quando la legge del Paese di origine comporti la perdita della cittadinanza.

Inoltre per evitare irragionevoli disparità di trattamento connesse a scelte riguardanti soltanto il genitore e non il minore si deve consentire la domanda in favore del figlio anche ai genitori di chi sia già nato in Italia e abbia continuato a risiedere legalmente in Italia o di chi

ottenga quei titoli di soggiorno dopo la nascita in Italia del figlio minore che tuttora conviva con lui in Italia.

E' peraltro necessario sostituire il requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con quello del soggiorno regolare del genitore da almeno cinque anni: si eviterebbe così di introdurre una definizione di cittadinanza "per censo", secondo cui i bambini nati in Italia verrebbero distinti, con riferimento al fondamentale diritto di acquistare la cittadinanza italiana alla nascita, in base alla capacità economica delle loro famiglie, con l'esclusione di tutti i figli di cittadini stranieri che, pur residenti legalmente in Italia da molti anni o addirittura nati nel nostro Paese, non riescono a soddisfare il requisito di reddito e/o di alloggio richiesto per l'ottenimento di tale titolo di soggiorno.

In ogni caso se anche si prevedesse come requisito il possesso del p.s. UE per soggiornanti di lungo periodo occorrerebbe equiparare ad esso lo straniero legalmente residente in Italia che abbia il diritto di soggiorno permanente certificato dall'apposita attestazione comunale prevista dall'art. 16 d. lgs. n. 30/2017 p che sia titolare di carta di soggiorno permanente per familiare extraUE di cittadino italiano rilasciata ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 30/2017.

Inoltre sarebbe utile prevedere una definizione di "residenza legale" conforme a quanto stabilito dal Codice civile.

Per quanto riguarda l'adozione, in molte parti del testo deve essere inserita una clausola generale che equipari definitivamente i figli biologici e i figli legalmente adottati, laddove per legalmente adottati non ci si riferisce esclusivamente alla legge italiana, ma anche a quelle degli altri paesi.

Si pone il problema del legale affidamento. In Italia, i minori stranieri legalmente affidati a stranieri regolari o - molti di più - a cittadini sono estremamente numerosi, perché nel paese d'origine si trovavano in stato di abbandono o i genitori non erano in grado di occuparsene. Ci si chiede se chi in minore età sia stato legalmente affidato a stranieri o italiani residenti da almeno cinque anni in Italia possa godere dell'estensione delle norme, trattandosi di affidamento familiare, con l'autorizzazione del tribunale per i minori e le debite relazioni dei servizi sociali.

3. L'acquisito della cittadinanza del minore per residenza e frequenza dei cicli scolastici

Un secondo modello di *ius soli* temperato – di derivazione francese e seguito anche in Spagna – è rappresentato dal c.d. doppio *ius soli*: chi nasce in Francia è cittadino francese purché uno dei due genitori sia altresì nato in Francia. L'integrazione giuridica degli immigrati è, così, pienamente garantita (soltanto) a partire dalla terza generazione. Per le seconde generazioni, in Francia è previsto un meccanismo compensativo, impropriamente definito "ius soli semplice", ma, in realtà, fondato sulla residenza e corrispondente, anche in questa ipotesi, a una naturalizzazione speciale: il figlio nato in Francia da immigrati (nati

altrove) diventa automaticamente francese alla maggiore età, a condizione che, tra gli 11 e i 18 anni, abbia risieduto in Francia per almeno 5 anni.

Nei due modelli indicati, dunque, le terze generazioni di immigrati ricevono un trattamento equivalente: l'immediata attribuzione della cittadinanza alla nascita. Alle seconde generazioni, invece, il modello francese riserva un trattamento deteriore rispetto al modello di matrice britannica (nel quale la cittadinanza si acquista alla nascita, se la condizione della regolarità del soggiorno è soddisfatta). Il regime francese è peraltro migliore rispetto a quello italiano: la prova relativa alla residenza è più agevole (riguardando 5 anni e non 18) e, soprattutto, l'acquisto della cittadinanza alla maggiore età è automatico.

Sembrano avvicinarsi a queste ipotesi anche le altre nuove ipotesi di acquisto della cittadinanza dei minorenni, ai quali si vorrebbe aggiungere la prova dell'avvenuta frequenza con successo di un ciclo di istruzione.

L'acquisto della cittadinanza su domanda in favore di minori che abbiano regolarmente frequentato le scuole in Italia su richiesta dei genitori oltre ad evitare ogni automatismo può certo avere un suo preciso aggancio costituzionale non soltanto nelle responsabilità genitoriali di istruire ed educare il figlio (art. 30 Cost.), ma anche nella disciplina costituzionale dell'accesso alla scuola che è aperto a tutti ai sensi dell'art. 34 Cost..

Poiché lo stesso art. 34 Cost. prescrive che la scuola è obbligatoria per almeno 8 anni e che è prescritto l'esame di Stato alla fine di ogni ciclo di istruzione, è ragionevole prevedere l'acquisto della cittadinanza su domanda dello straniero che abbia regolarmente frequentato in Italia determinati cicli scolastici, comunque non più di 8 anni di istruzione obbligatoria (oggi l'obbligo formativo è dai 5 ai 18 anni) e abbia superato almeno un esame di Stato, come prescrive lo stesso art. 34 Cost.

Collegandosi agli articoli 33 e 34 della Costituzione, sarebbe più opportuno riferirsi all'iscrizione alla scuola statale o paritaria e, come la Costituzione prescrive, all'eventuale superamento dell'esame di Stato.

Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale, dovrebbero intendersi, nei limiti della potestà legislativa regionale, i corsi legalmente autorizzati della durata di almeno un anno con superamento dell'esame finale.

L'obiezione che la richiesta della frequenza con successo di corsi di studio finirebbe col far ricadere sui figli omissioni dei genitori è vera e non è vera.

Da un lato è vero che spetta ai genitori adempiere all'obbligo scolastico dei figli minori ed è vero che spesso alcuni genitori stranieri omettono di fare frequentare le scuole o inviano i figli in patria e una simile norma potrebbe rendere il ruolo degli insegnanti nella valutazione decisivo non soltanto agli effetti scolastici, ma anche in quelli civili (come del resto accade per tutti gli alunni, italiani o stranieri)

Dall'altro lato una simile norma potrebbe favorire la frequenza e il successo scolastico degli alunni stranieri (peraltro già oggi frequente) e renderebbe meno appetibile la prassi di

alcuni genitori di inviare i figli a frequentare cicli di istruzione in patria, il che ha risultati molto discutibili sia dal punto di vista dell'apprendimento, sia dal punto di vista della socializzazione e potrebbe prevenire non poco disagio scolastico.

Tuttavia occorre affermare con chiarezza che ogni obiezione scompare allorché le ipotesi fondate sull'acquisto di un ciclo di studi, seppure fondate sull'idea dell'obbligo formativo o sul successo scolastico, non siano previste come esclusive: esse dovrebbero sommarsi con altre ipotesi di acquisto della cittadinanza per lunga residenza legale in Italia per i minori di età, come p. es. la previsione di un periodo da 5 a 7 anni, anche su richiesta dei genitori, di cui almeno uno regolarmente soggiornante, o del tutore.

4. Altre problematiche concernenti minori e famiglia

Sono stati tralasciati casi che riguardano vicende familiari e possiedono una notevole rilevanza nella vita delle persone.

La legge sulla cittadinanza attualmente vigente, all'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede il caso di colui che acquisti la cittadinanza non seguendo la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale appartengono. Questa ipotesi è, nella prassi, assai ostacolata perché richiede una prova ardua ai genitori, ovvero dimostrare che ciò venga loro impedito. L'ipotesi poteva invece essere rovesciata. Innanzitutto, invece di parlare di entrambi i genitori, basterebbe riferirsi a un genitore noto, giacché questa norma potrebbe riguardare il caso in cui un solo genitore fosse noto e, se la legge del genitore noto impedisse di acquistare la cittadinanza perché si ignora la cittadinanza dell'altro, costui non acquisterebbe la cittadinanza. Esiste dunque una serie di casi da considerare.

Un'altra questione è stata posta all'attenzione dal ministro dell'interno con una circolare del gennaio 2007, tentando un'interpretazione estensiva e dovrebbe essere definitivamente incorporata nella legge. Mi riferisco al caso in cui lo straniero maggiorenne - fino a questa interpretazione - non acquistava di diritto la cittadinanza italiana per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di adozione di minore straniero ottenuta da parte del genitore italiano che ne avesse fatto richiesta quando era minore. Se questo caso fosse definitivamente consacrato in un testo legislativo, eviteremmo per il futuro una serie di questioni.

Per quanto riguarda la trasmissione per *iuris comunicatio*, si rilevano situazioni assurde, nelle quali, se il genitore ha chiesto la cittadinanza quando i figli avevano 16 anni e la ottiene quando i figli ne hanno 19, per un lasso di tempo il genitore diventa italiano, mentre i figli restano stranieri. Si chiede pertanto di prevedere un'estensione per quanto concerne questa situazione, consentendo di ottenere la cittadinanza in tempi brevi dopo l'acquisto della stessa da parte del genitore.

L'altra situazione molto più vasta di quanto può sembrare riguarda le coppie miste. La legge sulla cittadinanza indica come cittadino il figlio di un genitore italiano, il che implica che l'altro genitore possa essere straniero. In base alla legge sull'immigrazione, questo genitore straniero, ancorché clandestino, ha diritto ad avere un permesso di soggiorno, per

istruire, educare, mantenere e provvedere alla crescita del figlio. Ci si chiede perché non si possa completare con un'acquisizione di diritto, da parte del genitore che conviva con il proprio figlio, della cittadinanza italiana.

L'altra questione riguarda la recente legge sull'affidamento condiviso. In molte parti della legge vigente si ribadisce la questione della convivenza. La convivenza andrebbe resa flessibile, perché il genitore che ha l'affidamento condiviso non convive, ma provvede strutturalmente all'educazione e all'istruzione del figlio. Aprire dunque a questa ipotesi dello straniero regolarmente soggiornante e genitore di un figlio di cui, ancorché non convivente, abbia il legale affidamento condiviso, sembra un giusto adeguamento alla modifica dell'ordinamento.

5. L'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione a seguito di lunga residenza regolare: ridurre i tempi, ridurre la discrezionalità amministrativa, ampliare le autocertificazioni, aumentare la giurisdizione ordinaria

Per i casi di concessione della cittadinanza per lunga residenza basterebbe ridurre i termini a 8 anni per i titolari di p.s. Ue per soggiornanti di lungo periodo, consentendo di presentare la domanda 2 anni prima di tale termine, come fa oggi la legge tedesca, e riportando a 2 anni il termine per il completamento del procedimento amministrativo, che invece oggi il d.l. n. 113/2018 ha ampliato in termini irragionevoli a 4 anni.

In ogni caso è necessario prevedere semplificazioni e velocizzazioni di questo lungo procedimento, consentendo pure di non essere costretti a produrre atti (anagrafici, giudiziari, di stato civile o di avvenuta istruzione) che sono già in possesso dell'amministrazione italiana. Occorre insomma fare valere anche alla materia della cittadinanza il principio dell'autocertificazione.

A tal fine l'organico delle Prefetture e del Ministero dell'interno deve essere aumentato.

Occorre anche ridurre al minimo la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'esame delle domande, disciplinando per legge una volta per tutte i requisiti previsti dalla giurisprudenza amministrativa (affidabilità fiscale, mancanza di requisiti ostativi concernenti la sicurezza dello Stato e reddito minimo) anche per ridurre il contenzioso giudiziario.

In ogni caso la giurisdizione sui ricorsi in materia dovrebbe spettare con chiarezza al giudice ordinario del tribunale della sezione specializzata in materia di immigrazione (che già conosce delle cause in materia di riconoscimento della cittadinanza) invece che alla giurisdizione amministrativa (salvi i dinieghi per motivi di sicurezza nazionale).

Occorre anche chiedersi se sia ragionevole la discriminazione tra cittadini di Stati Ue, per i quali si esige e si esige la residenza regolare ininterrotta di 5 anni, e i cittadini di Stati extraUE per i quali la legge n. 91/1992 esige i dieci anni di residenza regolare ininterrotta. Ci si chiede se non sia meglio ridurre molto questo termine.

La legislazione francese esige oggi un periodo di residenza breve (5 anni), pur lasciando all'autorità amministrativa spazi di valutazione ampi in ordine ai profili richiamati (pericolosità sociale e assimilazione) e analogamente, in Svezia la naturalizzazione può essere richiesta dopo 5 anni di residenza, ma i casi di diniego relativamente numerosi.

Dunque anche nelle leggi degli altri paesi europei la concessione è da realizzarsi il prima possibile, prima degli altri casi, con standard culturali e di reddito più elevati, mentre l'attribuzione è prevista in seguito e con una durata di residenza maggiore a titolo di diritto soggettivo, salvo preclusioni derivanti da precedenti penali.

Era pertanto doveroso riformare queste ipotesi prevedendo un acquisto della cittadinanza per concessione, cui sia possibile accedere previa valutazione discrezionale, dopo un periodo di residenza legale inferiore - quale i cinque anni derivanti dal possesso del permesso di lungo periodo, ma senza indicarli esplicitamente -, previa verifica di inesistenza dei requisiti preclusivi dell'articolo 6 e con requisiti culturali più elevati di quelli previsti, che abbiamo individuato nella conoscenza della lingua italiana pari a quella richiesta per la licenza media.

Si ricordi che in altri ordinamenti per la naturalizzazione si richiede un periodo di residenza regolare relativamente breve (3 anni in Canada, 4 in Australia, 5 nel Regno Unito e negli Stati Uniti), oltre che un grado sufficiente di integrazione linguistica, culturale e civica, accertato mediante un esame (*citizenship test*). La decisione amministrativa di conferimento della cittadinanza, pur avendo un suo contenuto discrezionale, derivante soprattutto dalla valutazione dei requisiti morali della persona (in genere, è richiesto un "good character"), è tendenzialmente ispirata a un favor per il richiedente.

6. Problematiche del soggiorno collegate all'accesso al territorio italiano ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana

Per quanto attiene invece al riacquisto della cittadinanza, si rileva una difficoltà logica derivante dalle leggi sul soggiorno di coloro che intendano riacquistare la cittadinanza.

Le leggi sulla cittadinanza hanno infatti sempre tralasciato l'aspetto per cui colui che richiede la cittadinanza italiana non ha diritto a un soggiorno, se non dopo aver presentato la domanda di cittadinanza.

Si chiede pertanto l'introduzione di un'apposita norma per garantire un soggiorno - seppur ad altro titolo - a colui che abbia fatto richiesta di riconoscimento di cittadinanza.

7. Ratificare la convenzione europea sulla nazionalità del 1997

Per quanto riguarda la doppia cittadinanza, si propone che nella legge sia prevista l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997, promossa dal Consiglio d'Europa, che prima di questa legge non era ancora ratificata. Si propone dunque

che, collegata a queste norme, ve ne sia una che autorizzi alla ratifica del Presidente della Repubblica.

Essa stabilisce un insieme di principi e di regole che riguardano gli aspetti della nazionalità.

Essa tende a facilitare l'acquisizione della nazionalità e la reintegrazione nella nazionalità d'origine, a limitare le possibilità di perdita della nazionalità ed ad impedire il ritiro arbitrario della nazionalità, a garantire che le richieste legate alla nazionalità potranno essere oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario conformemente alla sua legislazione interna.

La Convenzione fissa il quadro giuridico di cooperazione tra le Parti in tale materia. Le sue previsioni si applicano alle persone che rischiano di divenire apolide in seguito alla successione di Stati, alle persone aventi pluralità di nazionalità e a quelle, fra questi, che sono tenuti agli obblighi militari.

La Convenzione prevede che ciascuno Stato determina, attraverso la propria legislazione, chi sono i propri cittadini e indica i principi della prevenzione dell'apolidia, della non discriminazione e del rispetto per i diritti dell'uomo delle persone residenti legalmente ed abitualmente sul suo territorio.

8. Abrogare l'incostituzionale revoca della cittadinanza per condanne penali

Occorre in ogni caso che la nuova legge abroghi il nuovo art. 10-bis della legge n. 91/1992 introdotto dal d.l. n. 113/2018 che prevede la revoca della cittadinanza per chi dopo l'ottenimento o la concessione della cittadinanza italiana sia stato definitivamente condannato per taluni gravi delitti.

Tale disposizione legislativa si espone a forti rilievi di illegittimità costituzionale:

1) I reati indicati sono in parte reati aventi natura politica, il che rende la nuova norma viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione del divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici previsto dall'art. 22 Cost.

2) La norma viola l'art. 117, comma 1 Cost. nella parte in cui prevede la revoca, anche allorché la persona non abbia la cittadinanza di alcun altro Stato, il che creerebbe un caso di apolidia in violazione del divieto di nuova apolidia previsto dall'art. 8, comma 1 della convenzione sulla riduzione dell'apolidia adottata il 30 agosto 1961, a cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con legge 29 settembre 2015, n. 162.

3) si viola il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 comma 1 Cost.. Infatti la revoca della cittadinanza si riferisce soltanto agli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza nelle ipotesi previste dall'art. 4, secondo comma, 5 e 9 della legge n. 91/1992. Tuttavia, nessuna ipotesi di revoca della cittadinanza è stata prevista nei confronti dei cittadini italiani per *ius sanguinis*. Poiché l'acquisto di uno status giuridico consente al suo titolare di esercitarne i diritti che ne conseguono, in maniera piena e senza condizioni, al pari di tutti gli altri

consociati che godono del medesimo status, a prescindere perciò dalle modalità con cui esso è stato acquisito, l'istituto della revoca per i soli stranieri divenuti cittadini appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma Cost., poiché si trattano in modo diverso situazioni oggettivamente simili. Infatti ad alcuni cittadini italiani (quelli che di fatto l'acquisiscono per *ius sanguinis*) la cittadinanza italiana non può mai essere revocata, mentre altri cittadini (che hanno ottenuto la cittadinanza per *ius soli* o per naturalizzazione) potranno vedersela revocata se commettono determinati reati. Si consideri, poi, che le ipotesi di revoca della cittadinanza che erano già previste dalla legge non distinguevano rispetto alle modalità di acquisto ed erano (sono) valide per tutti i cittadini italiani, siano essi diventati cittadini per *ius sanguinis* che per *ius soli*.

4) si viola la funzione di rieducazione della pena prevista dall'art. 27 Cost.: se, infatti, lo scopo della pena, in una società democratica, è quello di reinserire il reo all'interno del tessuto sociale reintegrandolo, la perdita della cittadinanza è per definizione una sanzione anti-socializzante, che mira invece ad escludere definitivamente il reo dal consesso sociale. In tal senso la manifesta illegittimità costituzionale permane anche se la revoca della cittadinanza è disposta in modo automatico 3 anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza alcuna considerazione dell'eventuale processo di risocializzazione del condannato, in atto o già avvenuto.

5) si violano gli artt. 10, comma 2 e 117, comma 1 Cost., in quanto la norma è contraria ai criteri elaborati dalla Corte EDU 8 giugno 1976 Engel ed altri contro Paesi Bassi, con riferimento alle sanzioni amministrative secondarie, comminate insieme alle sanzioni penali, in quanto sproporzionata e di natura sostanzialmente general-preventiva (quindi, sostanzialmente penale), il che comporta una violazione del diritto a non essere giudicato o punito due volte - ne bis in idem - previsto dall'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

6) Si viola l'art. 117, comma 1, per effetto degli obblighi derivanti dall'art. 8, comma 3 dalla convenzione sulla riduzione dell'apolidia adottata il 30 agosto 1961, a cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con legge 29 settembre 2015, n. 162, la quale esige che lo Stato possa esercitare il potere di privazione della cittadinanza di una persona che si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio ai Suoi interessi vitali, ma soltanto in conformità con la legge, fermo restando il diritto ad un equo processo dinanzi a un tribunale o ad altro organo indipendente.

9. Sull'acquisizione della cittadinanza a seguito di matrimonio

Si preferisce qui astenersi da ogni pronuncia circa la riforma della disciplina delle acquisizioni della cittadinanza per matrimonio.

In proposito prima di ritoccare i termini per l'acquisto merita tenere conto dell'esigenza di coordinamento con la recente semplificazione dei procedimenti in materia di separazione legale e della relativa durata e con quella delle unioni civili.

Inoltre occorre certo evitare matrimoni di comodo, ma ciò dovrebbe piuttosto spingere, se proprio si volesse, ad ampliare i poteri del pubblico ministero di impugnare la pubblicazione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio e non ad un intervento attuato soltanto dopo al momento della presentazione della domanda.

Anche per tali domande occorre limitare la discrezionalità amministrativa, ridurre a non più di 2 anni i termini dei procedimenti amministrativi e attribuire al giudice ordinario (sezione specializzata in materia di immigrazione) sui ricorsi giurisdizionali contro i dinieghi (esclusi quelli per motivi di sicurezza dello Stato).